

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso che:

I. l'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP) e s.m.i. impone una ricognizione periodica al 31 dicembre di ogni anno delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali (c.d. “*revisione ordinaria delle partecipazioni societarie*”);

II. ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D. lgs n. 175 del 19.08.2016 (TUSP), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

III. l'Ente Comunale, fermo restando quanto sopra indicato al comma 1, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co 2, del T.U.S.P:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

....omissis...ed in particolare (cfr. comma 4) per “Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. omissis... tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”.

Tenuto conto che, per quanto sopra, devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D. lgs n.175/2016 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

a. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, sopra richiamato;

b. che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d.** partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e.** partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f.** necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g.** necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Vista la Deliberazione n. 27/2020/PAR la Corte dei Conti, Sez. Lazio, sostiene che le società consortili a partecipazioni pubbliche rientrano a pieno titolo nella disciplina dettata dal 175/2016. Ne consegue che le stesse sono assoggettate a razionalizzazione, senza deroghe di alcun tipo legata ai loro attuali caratteri organizzativi ed all'assenza dello scopo di lucro, con obbligo per gli enti soci di assicurarne, in alternativa alla dismissione, la piena rispondenza ai requisiti minimi di redditività fissata dalle dette norme, motivandone in concreto la convenienza rispetto all'utilizzo di formule diverse eventualmente meglio rispondenti agli obiettivi da perseguire;

Preso atto che il Comune di Afragola, in ragione delle determinazioni assunte nel corso del tempo, detiene attualmente il capitale sociale delle seguenti società:

- 1. *Afragol@Net Srl Unipersonale c.f. 05025651216*** – quota 100%, la quale ha sede legale in Afragola alla Piazza Municipio, 1 con un capitale sociale di €. 15.000,00. Si tratta di una società con un unico socio, quale il Comune di Afragola, ed è attiva;
- 2. *Città del Fare c.f. 03556041212 – Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a Nord- Est di Napoli SCpA.*** – quota 15,83%, società in liquidazione. Difatti con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2016 è stato deliberato lo scioglimento della predetta Società, ai sensi dell'art. 611, della Legge 190/2014 e nominato il liquidatore;
- 3. *A.C.C.C. n19 (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA').c.f. 09561061210*** quota 45%, la quale ha sede legale in Afragola alla Piazza Municipio, 1;

Richiamato il Piano Operativo e la connessa Relazione Tecnica, munita dei relativi allegati, adottato giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 09.06.2015 e successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 08.07.2015;

Viste, richiamate e confermate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 27 del 31.03.2017 e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 29.09.2017 corredate da una relazione tecnica, attraverso le quali, il Comune di Afragola ha provveduto ad adempiere alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, le deliberazioni di Giunta Comunale n. 150 del 19.12.2018 e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 28.12.2018, concernente la revisione ordinaria; le successive Deliberazioni relative alla revisione delle società partecipate nonché la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 95/2022 del 28.12.2022 e la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 29/12/2023 nonché la Deliberazione del Consiglio Comunale n.

2/2025 del 16/01/2025 avente ad oggetto la revisione periodica delle società partecipate ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, rispettivamente al 31.12 per gli anni 2021,2022 e 2023;

Precisato che la società Afragol@Net Srl Unipersonale è una società in house providing, che svolge finalità pubbliche nel pieno rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza. Essa ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e la prestazione di servizi strumentali e di supporto per fini istituzionali alle attività del Comune di Afragola suddistinte in n. 4 (quattro aree) ovvero: 1. Area Finanziaria; 2. Area Tecnica; 3. Area Informatica; 4. Area Amministrativa;

Precisato altresì che l'A.C.C.C. n.19 è un consorzio fra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispiano (già costituiti in Convezione ex art. 30 del Dlgs n. 267/00, come Ambito sociale territoriale N19), ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 e 30, secondo le norme dell'articolo 114 del medesimo TUEL D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche, è costituita, a seguito di convenzione/atto costitutivo, un'azienda speciale consortile per l'esercizio associato di servizi sociali, socio-sanitari, culturali, per l'infanzia, l'istruzione, la formazione e l'intermediazione lavoro, servizi farmaceutici e più in generale per i servizi alla persona di competenza dei Comuni associati;

Preso atto altresì che il Comune di Afragola detiene una partecipazione nel Consorzio CISS (Consorzio Intercomunale tra n. 24 Comuni a cui il Comune di Afragola ha aderito) con una quota percentuale del 4,1667 %., Consorzio che, a sua volta, ha una partecipazione nella società INCO.FARMA S.p.A. Il Consorzio C.I.S.S. ha sostenuto, per il tramite del Prof. Avv. Nicola De Luca, che la figura di C.I.S.S. ed INCO. FARMA. S.p.A non configurassero affatto partecipazioni. Tale eventualità, benchè con motivazioni differenti, veniva confermata dal parere del prof. Avv. Francesco Fimmanò a seguito di richieste nata dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n.48/2025 del 27/06/2025 “APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA TRIENNIO 2025/2027” e dalla determinazione dirigenziale n. 1367/2025 del 15/07/2025 del Dirigente Finanziario. Non possedendo una percentuale di partecipazione tale da consentire la determinazione autonoma di scelte aziendali, non si ritiene di procedere a revisione di tale partecipazione, come evidenziato anche dal prof. Fimmanò che nel parere comunicato all'Ente con nota prot. 69884/2025 del 01/12/2025 sottolineando che *“la mancanza di una qualsivoglia tipologia di controllo, e per di più di collegamento sia dei Comuni sul C.I.S.S. sia di quest'ultimo su Inco.Farma S.p.A., tanto diretto quanto indiretto, esclude la possibilità di ritenere che il Comune di Afragola, nel caso specifico, detenga una partecipazione indiretta sulla stessa Inco.Farma S.p.A. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del T.U.S.P., sicché manca il presupposto affinché possa procedersi all'assunzione del provvedimento di cui all'art. 20 del medesimo D. Lgs. 175/2016 (o anche “Legge Madia”) nei confronti della medesima S.p.A. “*

Atteso che, ai sensi delle disposizioni sopra citate, occorre provvedere, entro il 31.12.2025, alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31.12.2024 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP) e che ai sensi dell'art. 42 comma 1,

lett. e) del D.Lgs. 267/2000 la competenza esclusiva in materia di partecipazioni è attribuita al Consiglio Comunale;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipate dall’Ente Comunale, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Dato atto che, per quanto sopra, occorre autorizzare il mantenimento della società partecipata Afragol@net srl Unipersonale, in quanto rientrante nelle ipotesi assentite dagli articoli 4 e 20 del D.Lgs 175/2016 (TUSP) e ritenuta necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;

Considerate le linee guida emanate dal Mef – Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti, che contengono tra l’altro le schede tipo per la redazione dei provvedimenti per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni al 31 dicembre 2024, da trasmettere *online* attraverso l’applicativo “Partecipazioni” nei termini di legge, che si allegano così come trasmesse dalle stesse società partecipate, ai fini della stesura della revisione periodica delle società partecipate dell’ente alla data del 31.12.2024, si elencano le società partecipate dell’Ente:

1. Afragol@Net Srl Unipersonale c.f. 05025651216 – quota 100% *ESITO DELLA RILEVAZIONE (mantenimento)*;

2. Città del Fare c.f. 03556041212 – Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a Nord- Est di Napoli SCpA. – quota 15,83%, società in liquidazione. Difatti con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2016 è stato deliberato lo scioglimento della predetta Società, ai sensi dell’art. 611, della Legge 190/2014 e nominato il liquidatore;

3. A.C.C.C n.19 (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA’).c.f. 09561061210 quota 45%, la quale ha sede legale in Afragola alla Piazza Municipio, 1;(*mantenimento*);

Considerato altresì che, tutti i dati e le informazioni relative alle società partecipate dell’Ente sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ed i relativi bilanci, sono agli atti del settore Finanziario;

Ritenuto opportuno approvare i risultati della revisione periodica delle partecipate al 31.12.2024 e di approvare i documenti previsti dal Mef Dipartimento del Tesoro, allegati e trasmessi dalle società partecipate nonché la relazione tecnica allegata;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- l’art. 42, co. 1 lettera e), del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) che attribuisce la competenza esclusiva in materia di partecipazioni societarie al Consiglio Comunale;
- il D. Lgs. 175/2016 (TUSP) integrato e modificato dal D. Lgs. 100/2017;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 nonché il parere del

Collegio dei Revisori dei Conti, che si allega;

Per tutto quanto sopra esposto, propone

AL COMMISSARIO PREFETTIZIO DI DELIBERARE

di **dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

di **approvare** la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Afragola, alla data del 31.12.2024, così come su indicata:

1. autorizzando il mantenimento della società partecipata Afragol@net srl Unipersonale, per le motivazioni e secondo le modalità di cui in relazione istruttoria;
2. dando atto che per la società Città del Fare è già stato deliberato lo scioglimento;
3. autorizzando il mantenimento dell'A.C.C.C. n. 19 (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA');

di **prendere atto** che la cognizione effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione, descritto e motivato nell'allegata relazione tecnica;

di **trasmettere** il presente provvedimento alle società partecipate del Comune di Afragola;

di **dare atto** che, si deroga a quanto indicato dall'art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022, in quanto il Comune di Afragola non ha affidato ad alcuna società partecipata i servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete e non a rete e pertanto non viene allegata alcuna relazione illustrativa sull'andamento dei predetti servizi pubblici locali;

di **assicurare** che l'esito della cognizione di cui alla presente deliberazione, sarà comunicato alla banca dati società partecipate, ex art. 24, co 1 del dal Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e D.L. 90/2014;

di **trasmettere**, altresì, il presente provvedimento alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

di **rendere** il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00,

**Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Marco Chiauzzi**

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Vista la proposta di deliberazione a firma del Dirigente del Settore Finanziario, Dott. Marco Chiauzzi.

Acquisiti

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato al presente atto.

Visti

- il D.Lgs 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 42, co. 1, lettera e), del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) che attribuisce la competenza esclusiva in materia di partecipazioni societarie al Consiglio Comunale;
- il D.Lgs. 175/2016 (TUSP) integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100/2017;

DELIBERA

di **dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

di **approvare** la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Afragola, alla data del 31.12.2024, così come su indicata:

1. autorizzando il mantenimento della società partecipata Afragol@net srl Unipersonale, per le motivazioni e secondo le modalità di cui in relazione istruttoria;
2. dando atto che per la società Città del Fare è già stato deliberato lo scioglimento;
3. autorizzando il mantenimento dell'A.C.C.C. n. 19 (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA');

di **prendere atto** che la ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione, descritto e motivato nell'allegata relazione tecnica;

di **trasmettere** il presente provvedimento alle società partecipate del Comune di Afragola;

di **dare atto** che, si deroga a quanto indicato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, in quanto il Comune di Afragola non ha affidato ad alcuna società partecipata i servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete e non a rete e pertanto non viene allegata alcuna relazione illustrativa sull'andamento dei predetti servizi pubblici locali;

di **assicurare** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, sarà comunicato alla banca dati società partecipate, ex art. 24, co 1 del dal Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e D.L. 90/2014;

di **trasmettere**, altresì, il presente provvedimento alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

di **dichiarare** stante l'urgenza determinata dalla scadenza dei termini di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.